

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**dell'11 febbraio 2016****che adotta decisioni dell'Unione sull'importazione di alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica le decisioni 2005/416/CE e 2009/966/CE della Commissione**

(2016/C 61/06)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma,sentito il parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) n. 649/2012, la Commissione decide, a nome dell'Unione, se autorizzare o vietare l'importazione nell'Unione di ciascuna sostanza chimica cui si applica la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa (procedura PIC).
- (2) Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sono stati designati alla funzione di segretariato per l'applicazione della procedura PIC, istituita dalla convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (di seguito «convenzione di Rotterdam») approvata con la decisione 2006/730/CE del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) In qualità di autorità comune designata, la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della convenzione di Rotterdam («segretariato») le decisioni sull'importazione concernenti le sostanze chimiche oggetto della procedura PIC per conto dell'Unione e degli Stati membri.
- (4) La sostanza chimica metamidofos è stata aggiunta all'allegato III della convenzione di Rotterdam come pesticida con la decisione RC 7/4 adottata durante la settima riunione della conferenza delle parti. Ciò impone a ciascuna parte di trasmettere una risposta relativa all'importazione al segretariato per l'inserimento del metamidofos nell'elenco dei pesticidi. L'attuale elenco, figurante nell'allegato III, di formulati pesticidi altamente pericolosi (formulati liquidi solubili con oltre 600 g di principio attivo/l) contenenti metamidofos sarà rimosso, comprese le risposte relative all'importazione trasmesse per tale voce. La Commissione ha ricevuto informazioni al riguardo dal segretariato sotto forma di un documento di orientamento alla decisione. Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ vieta l'immissione sul mercato e l'uso del metamidofos come componente di miscele da utilizzare come prodotti fitosanitari.
- (5) Occorre modificare le precedenti decisioni relative all'importazione per le sostanze chimiche DDT e ossido di etilene per tener conto dell'allargamento dell'Unione del 1° luglio 2013 e dell'evoluzione della normativa dell'Unione dopo l'adozione di tali decisioni.
- (6) L'immissione sul mercato e l'uso dell'ossido di etilene a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ sono limitati a un ambito specifico a norma del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽⁶⁾. Di conseguenza, l'importazione è consentita solo per il suddetto uso specifico. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere se autorizzare tale uso consentito dal regolamento (UE) n. 528/2012 nel proprio territorio.

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

⁽²⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

- (7) La produzione, l'immissione sul mercato e l'uso del DDT, allo stato puro, all'interno di preparati o come componente di articoli, sono vietati nell'Unione europea a norma del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (8) È opportuno adottare la decisione relativa all'importazione per il metamidofos e modificare di conseguenza le decisioni 2005/416/CE ⁽²⁾ e 2009/966/CE ⁽³⁾ della Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

È adottata la decisione sull'importazione di metamidofos di cui al formulario di risposta sulle importazioni di cui all'allegato I.

Articolo 2

La decisione sull'importazione di ossido di etilene figurante nell'allegato II della decisione 2009/966/CE è sostituita dalla decisione sull'importazione di ossido di etilene riportata nel formulario di risposta sulle importazioni di cui all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La decisione sull'importazione di DDT figurante nell'allegato I della decisione 2005/416/CE è sostituita dalla decisione sull'importazione di DDT riportata nel formulario di risposta sulle importazioni di cui all'allegato III della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2016

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

⁽²⁾ Decisione 2005/416/CE della Commissione, del 19 maggio 2005, che adotta decisioni comunitarie sull'importazione di taluni prodotti chimici ai sensi del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni 2000/657/CE, 2001/852/CE e 2003/508/CE (GU L 147 del 10.6.2005, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2009/966/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che adotta decisioni comunitarie sull'importazione di talune sostanze chimiche ai sensi del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni della Commissione 2000/657/CE, 2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE e 2005/416/CE (GU L 341 del 22.12.2009, pag. 14).

ALLEGATO I

Decisione sull'importazione per il metamidofos



ROTTERDAM CONVENTION

SECRETARIAT FOR THE ROTTERDAM CONVENTION
ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE
FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES
IN INTERNATIONAL TRADE



FORM FOR IMPORT RESPONSE

Stato:

Unione europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1 Nome comune

Metamidofos

1.2 Numero CAS

10265-92-6

1.3 Categoria

☒ Pesticida☐ Industriale☐ Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1 ☒ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.2.2 ☐ Si tratta della modifica di una risposta precedente.

Data della risposta precedente:

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

☒ Decisione definitiva (completare il punto 4) ○☐ Risposta provvisoria (completare il punto 5)

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1 ☒ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?

☒ Sì ☐ No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?

☒ Sì ☐ No

4.2 ☐ **Importazione autorizzata**

4.3 ☐ **Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

4.4 **Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva**

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

È vietato immettere sul mercato o usare prodotti fitosanitari contenenti metamidofos, poiché tale principio attivo non è approvato a titolo del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

Inoltre è vietato immettere in commercio o utilizzare biocidi contenenti metamidofos, poiché nessun biocida contenente tale principio attivo è autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1 ☐ **Importazione vietata**

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No

5.2 ☐ **Importazione autorizzata**

5.3 ☐ **Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

5.4 **Indicare se si è proceduto a un esame attento in vista di una decisione definitiva**

Si sta prendendo attentamente in esame una decisione definitiva? ☐ Sì ☐ No

5.5 **Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva**

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? ☐ Sì ☒ No

La sostanza chimica è prodotta nel paese? ☐ Sì ☒ No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

Per essere utilizzata nel paese? ☐ Sì ☐ No

Per essere esportata? ☐ Sì ☐ No

Altre osservazioni

In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, che attua nell'UE il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche, il metamidofos è così classificato:

Acute Tox. 2* – H 300 – Letale se ingerito.

Acute Tox. 2* – H 330 – Letale se inalato.

Acute Tox. 3* – H 311 – Tossico a contatto con la pelle.

Aquatic Acute 1 – H 400 - Altamente tossico per gli organismi acquatici.

(* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima)

SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgio
Nome della persona responsabile	Dott. Juergen Helbig
Posizione della persona responsabile	Amministratore principale
Telefono	+32 22988521
Fax	+32 22967616
Indirizzo email:	Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale:

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato della Convenzione di Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma
ITALIA

Telefono +39 0657053441
Fax +39 0657056347
Indirizzo email: pic@pic.int

O

Segretariato della Convenzione di Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite
per l'ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
CH - 1219 Châtelaine, Ginevra
SVIZZERA

Telefono +41 229178177
Fax +41 229178082
Indirizzo email: pic@pic.int

ALLEGATO II

Decisione riveduta sull'importazione per l'ossido di etilene



ROTTERDAM CONVENTION

SECRETARIAT FOR THE ROTTERDAM CONVENTION
ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE
FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES
IN INTERNATIONAL TRADE



FORM FOR IMPORT RESPONSE

Stato:

Unione europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1 Nome comune

Ossido di etilene

1.2 Numero CAS

75-21-8

1.3 Categoria

☒ Pesticida☐ Industriale☐ Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1 ☐ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.2.2 ☒ Si tratta della modifica di una risposta precedente.

Data della risposta precedente: 01/2010

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

☐ Decisione definitiva (completare il punto 4) ○☒ Risposta provvisoria (completare il punto 5)

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1 ☐ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?

☐ Sì ☐ No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?

☐ Sì ☐ No

4.2 ☐ **Importazione autorizzata**

4.3 ☐ **Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

4.4 **Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva**

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1 ☐ **Importazione vietata**

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No

5.2 ☐ **Importazione autorizzata**

5.3 ☒ **Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le suddette condizioni sono:

Per i prodotti fitosanitari

È vietato immettere sul mercato o usare prodotti fitosanitari contenenti ossido di etilene, poiché tale principio attivo non è approvato a titolo del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

Per i biocidi

A norma del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1), questa sostanza è elencata nell'allegato II del regolamento che ne consente l'immissione in commercio solo per l'utilizzo nel tipo di prodotto PT2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta su persone o animali).

Le risposte dei singoli Stati membri dell'Unione europea per gli unici utilizzi consentiti dell'ossido di etilene nei biocidi nel tipo di prodotto PT2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta su persone o animali) sono le seguenti:

Stati membri che autorizzano l'importazione, ferme restando eventuali disposizioni nazionali applicabili: Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Regno Unito, Svezia.

Stati membri che autorizzano l'importazione previa autorizzazione scritta: Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia, Ungheria.

Stati membri che autorizzano l'importazione solo per la sterilizzazione di strumenti chirurgici a norma della direttiva 93/42/CEE (previa autorizzazione scritta): Bulgaria, Cipro, Grecia, Romania, Slovacchia e Spagna.

Stati membri che non consentono l'importazione: Malta, Repubblica ceca.

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☒ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☒ Sì ☐ No

5.4 Indicare se si è proceduto a un esame attento in vista di una decisione definitiva

Si sta prendendo attentamente in esame una decisione definitiva? ☒ Sì ☐ No

5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? ☐ Sì ☐ No

La sostanza chimica è prodotta nel paese? ☐ Sì ☐ No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

Per essere utilizzata nel paese? ☐ Sì ☐ No

Per essere esportata? ☐ Sì ☐ No

Altre osservazioni

In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, che attua nell'UE il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche, l'ossido di etilene è così classificato:

Press. Gas

Flam. Gas 1 – H 220 – Gas altamente infiammabile.

Skin Irrit. 2 – H 315 – Provoca irritazione cutanea.

Eye Irrit. 2 – H 319 – Provoca grave irritazione oculare.

Acute Tox. 3* – H 331 – Tossico se inalato.

STOT SE 3 – H 335 – Può irritare le vie respiratorie.

Muta. 1B – H 340 – Può provocare alterazioni genetiche.

Carc. 1B – H 350 – Può provocare il cancro.

(* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima)

SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgio
Nome della persona responsabile	Dott. Juergen Helbig
Posizione della persona responsabile	Amministratore principale
Telefono	+32 22988521
Fax	+32 22967616
Indirizzo email:	Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale:

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato della Convenzione di Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma
ITALIA

Telefono +39 0657053441
Fax +39 0657056347
Indirizzo email: pic@pic.int

O

Segretariato della Convenzione di Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite
per l'ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
CH - 1219 Châtelaine, Ginevra
SVIZZERA

Telefono +41 229178177
Fax +41 229178082
Indirizzo email: pic@pic.int

ALLEGATO III

Decisione riveduta sull'importazione per il DDT



ROTTERDAM CONVENTION

SECRETARIAT FOR THE ROTTERDAM CONVENTION
ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE
FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES
IN INTERNATIONAL TRADE



FORM FOR IMPORT RESPONSE

Stato:

Unione europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1 Nome comune

DDT (diclorodifeniltricloroetano)

1.2 Numero CAS

50-29-3

1.3 Categoria

- ☒ Pesticida
☐ Industriale
☐ Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1 ☐ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.2.2 ☒ Si tratta della modifica di una risposta precedente.

Data della risposta precedente: 6/2005

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

☒ Decisione definitiva (completare il punto 4) ☐ Risposta provvisoria (completare il punto 5)

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1 ☒ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?

☒ Sì ☐ No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?

☒ Sì ☐ No

4.2 ☐ **Importazione autorizzata**

4.3 ☐ **Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse ☐ Sì ☐ No indipendentemente dalla provenienza?

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

4.4 **Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva**

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

La produzione, l'immissione sul mercato e l'uso del DDT, allo stato puro, all'interno di preparati o come componente di articoli, sono vietati nell'Unione europea a norma del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1 ☐ **Importazione vietata**

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No

5.2 ☐ **Importazione autorizzata**

5.3 ☐ **Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse ☐ Sì ☐ No indipendentemente dalla provenienza?

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

5.4 **Indicare se si è proceduto a un esame attento in vista di una decisione definitiva**

Si sta prendendo attentamente in esame una decisione definitiva? ☐ Sì ☐ No

5.5 **Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva**

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? ☐ Sì ☒ No

La sostanza chimica è prodotta nel paese? ☐ Sì ☒ No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

Per essere utilizzata nel paese? ☐ Sì ☐ No

Per essere esportata? ☐ Sì ☐ No

Altre osservazioni

In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, che attua nell'UE il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche, il DDT è così classificato:

Acute Tox. 3* – H 301 - Tossico se ingerito.

Carc. 2 – H 351 – Sospetta azione cancerogena.

Stot. RE 1 – H 372 – Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Aquatic Acute 1 – H 400 - Altamente tossico per gli organismi acquatici.

Aquatic Chronic 1 – H 410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

(* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima)

SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgio
Nome della persona responsabile	Dott. Juergen Helbig
Posizione della persona responsabile	Amministratore principale
Telefono	+32 22988521
Fax	+32 22967616
Indirizzo email:	Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale:

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato della Convenzione di Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma
ITALIA

Telefono +39 0657053441
Fax +39 0657056347
Indirizzo email: pic@pic.int

O

Segretariato della Convenzione di Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite
per l'ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
CH - 1219 Châtelaine, Ginevra
SVIZZERA

Telefono +41 229178177
Fax +41 229178082
Indirizzo email: pic@pic.int